

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV ASSEMBLEA NAZIONALE

Delibera n. 5 del 16 dicembre 2023

Oggetto: approvazione delle modifiche al Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione

L'anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di dicembre, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, regolarmente convocata e costituita

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii., recante "riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il verbale di proclamazione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 21 aprile 2023 prot. n. 2023/11163/CN/I;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV a rogito Notaio Mariangela Pasquini, repertorio n. 5219, raccolta n. 3496, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 02/11/2023 al n. 10423 serie 1T e, in particolare, l'articolo 42.2, in forza del quale l'ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione, da ultimo revisionato in data 18 dicembre 2021 dall'Assemblea Nazionale;

RICHIAMATA la convocazione dell'Assemblea Nazionale, giusta nota prot. n. 2023/32309/CN/U del 29/11/2023, effettuata norma dell'articolo 32.4 dello Statuto;

RILEVATA la necessità di adeguare il Regolamento in parola alle recenti modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Nazionale in data 14/10/2023;

TENUTO CONTO che il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della seduta consiliare del giorno 29/11/2023 ha valutato e discusso la proposta di adeguamento regolamentare pervenuta dagli Uffici del Comitato Nazionale con scheda di sintesi n. 14747 del 16/11/2023, approvando la trasmissione del testo all'Assemblea Nazionale;

DATO ATTO degli esiti delle votazioni avvenute con modalità elettroniche, a seguito della relazione del Presidente Nazionale;

SU PROPOSTA del Consiglio Direttivo Nazionale:

Che



con la maggioranza statutariamente prevista;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa,

- 1. di approvare le modifiche di adeguamento al Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile dell'Associazione, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Direttivo Nazionale, ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai Comitati CRI e, per quanto di sua competenza, al Segretario Generale;
- 3. di disporre la pubblicazione della presente delibera in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Associazione, ai sensi del vigente Regolamento sulla trasparenza e sui controlli.

Il Segretario Generale Cecilia Crescioli

Il Presidente Nazionale Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro





REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE



Revisione n.3 del 16 dicembre 2023

INDICE

TITOL	.O I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
	AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	
2.	ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	3
	O II – IL SISTEMA DEI BILANCI	
3.	I PRINCIPI DEI BILANCI	3
	I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE	
5.	I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I.	5
	O III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.	
6.	IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I	Ę
TITOL	O IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	6
7.	ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	6



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Revisione n.3 del 16 dicembre 2023



<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>

1. AMBITO OGGETTIVO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 42.2 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Associazione") in armonia con il quadro legislativo e regolamentare vigente, racchiude un insieme organico di regole preordinate alla retta amministrazione economico-finanziaria della Croce Rossa Italiana ("Comitati CRI"), a tutti i livelli, al fine di garantire nell'ambito della Rete associativa nazionale CRI una corretta rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate (ricavi e proventi) e uscite (costi ed oneri) per il bilancio, nonché una veritiera misurazione dei risultati finanziari ed economici della gestione anche con riferimento agli aspetti riguardanti il patrimonio.
- 1.2 Le fonti normative di riferimento per la gestione dell'attività contabile e per la redazione dei bilanci, considerata la particolarità dell'Associazione, afferiscono ai seguenti corpi normativi:
 - a. normativa privatistica, contenuta nel codice civile e applicabile in quanto compatibile agli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - schemi e modelli di bilancio previsti dal Codice del Terzo settore (art. 13, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - c. assoggettamento dell'Associazione al processo di armonizzazione dei documenti contabili al bilancio dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 1.3 Per i documenti contabili del Comitato Nazionale, ivi inclusi i documenti di sintesi dei Comitati Regionali e della Province autonome privi di autonomia giuridica, il Regolamento in oggetto è integrato con il *Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*, approvato ai sensi dell'art. 44.3 dello Statuto CRI.

2. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

2.1 L'esercizio economico e finanziario inizia l'1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - IL SISTEMA DEI BILANCI

3. I PRINCIPI DEI BILANCI

- 3.1 I bilanci della Croce Rossa si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.
- 3.2 Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
- 3.3 In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione.
- I principi esposti di seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere considerati un riferimento tecnico-contabile integrativo, utile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento gestionale, coerentemente con le previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute best practices esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo.

4. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE

4.1 I documenti contabili e di sintesi a livello nazionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti:

a. bilancio preventivo;



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Revisione n.3 del 16 dicembre 2023



- b. bilancio di esercizio;
- rendiconto aggregato.
- 4.2 Il bilancio preventivo (o di previsione) è riclassificato secondo il sistema SIOPE di cui al decreto del Ministero dell'Economia 27 marzo 2013 e comunque dalla normativa ministeriale che regola criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Tale riclassificazione interessa sia il budget inerente finanziamenti pubblici sia il budget inerente finanziamenti di natura privata di natura privata.
- 4.3 Il bilancio preventivo espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all'esercizio successivo rispetto a quello di adozione, secondo la seguente articolazione:
 - a. il budget economico annuale, adottato tenendo conto delle esigenze delle Unità organizzative riconducibili all'articolazione centrale e a quella decretata e tradotte in proposte di budget;
 - b. la relazione illustrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione;
 - c. il prospetto concernente le previsioni di spesa complessiva del finanziamento pubblico, definito secondo il formato di cui all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013;
 - d. la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, non vincolante;
 - e. il programma annuale di attività;
 - f. il piano annuale degli investimenti che definisce e descrive le iniziative di ampliamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti di finanziamento a copertura;
 - g. l'importo massimo stanziato a favore del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali.
- 4.4 Il bilancio d'esercizio, approvato a norma dell'articolo 32.3, lett. h) dello Statuto CRI, è formato da:
 - a. lo stato patrimoniale, che espone il valore dei beni e delle risorse patrimoniali dell'ente;
 - b. il rendiconto gestionale, che espone i proventi e gli oneri dell'ente;
 - c. la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell'ente e contiene il rendiconto finanziario predisposto conformemente ai principi contabili OIC 10 ed il conto consuntivo in termini di cassa secondo le codifiche SIOPE applicabili.
- 4.5 Corredano il bilancio d'esercizio:
 - a. la relazione del Revisore o società di revisione, in conformità alle previsioni statutarie;
 - b. il bilancio sociale, contenente il quadro di sintesi delle attività di interesse generale esercitata nel corso dell'anno dall'Associazione, con evidenza delle azioni realizzate e delle relazioni intrattenute con i diversi stakeholders, al fine di tracciare l'impatto sociale della Rete associativa nazionale CRI. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale secondo il modello tracciato nelle Linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 e successive modifiche integrative.
- 4.6 Il rendiconto aggregato, tenuto conto del Principio Fondamentale di Unità di cui all'articolo 1.3 dello Statuto, rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa Italiana comprensiva di tutti i livelli territoriali ed espone il risultato economico alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, al fine di misurare l'impatto economico della Rete associativa nazionale CRI.

Il rendiconto aggregato è predisposto dal Segretario Generale e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne prende visione entro il 30 settembre dell'anno successivo a



4.7

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Revisione n.3 del 16 dicembre 2023



quello di riferimento. Il rendiconto aggregato viene redatto a livello nazionale sulla base dei rendiconti aggregati regionali trasmessi dai Segretari Regionali. Gli aggregati regionali, a sua volta, vengono redatti sulla base dei bilanci d'esercizio approvati dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, e trasmessi secondo la procedura definita a livello nazionale (Piano dei conti) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per ali aspetti di dettaglio circa documenti di cui ai commi precedenti, si rinvia al 4.8 Regolamento di contabilità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

5. I DOCUMENTI CONTABILI E DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I.

- 5.1 I Comitati CRI - ivi inclusi i Comitati Regionali e delle Province Autonome che godono di un regime di autonomia giuridica e patrimoniale – entro il 10 luglio di ogni anno, trasmettono al Comitato sovraordinato i seguenti documenti contabili:
 - bilancio preventivo nella versione approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente:
 - b. bilancio sociale, al superamento dei limiti e redatto secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, d.lgs. 117/2017;
 - bilancio d'esercizio approvato entro il termine di cui agli articoli 21.9 e 26.5 dello C. Statuto dell'Associazione.
- 5.2 La rilevazione dei fatti contabili e di gestione viene effettuata tramite l'utilizzo del Piano dei conti approvato a livello nazionale, al fine di omogeneizzare i dati economico-patrimoniali all'interno della Rete associativa nazionale CRI.
- La rappresentazione dei dati di bilancio avviene in conformità agli schemi di bilancio 5.3 approvati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 e contenuti nel d.m. 5 marzo 2020.
- 5.4 In fase di verifica propedeutica alla chiusura di bilancio i Comitati CRI sono tenuti al controllo di reciprocità rispetto alle poste di credito e di debito nei confronti del Comitato Nazionale e degli altri Comitati facenti parte della Rete associativa nazionale, attraverso il meccanismo della circolarizzazione.
- A norma dell'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, entro il termine ivi previsto i 5.5 Comitati CRI – ivi inclusi i Comitati Regionali e delle Province Autonome che godono di un regime di autonomia giuridica e patrimoniale - sono tenuti a depositare i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 117/2017.
- In applicazione dell'articolo 42.2 dello Statuto, ogni Comitato C.R.I. deve destinare: 5.6
 - un'aliquota alle operazioni di emergenza; a.
 - b. un'aliquota alla cooperazione internazionale;
 - un'aliquota alla formazione dei propri Soci; C.
 - un'eventuale aliquota al sovvenzionamento del Comitato Regionale a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

TITOLO III – GLI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I.

IL REVISORE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO DEI COMITATI C.R.I. 6.

- 6.1 Tutti Comitati C.R.I., indipendentemente da requisiti economici e/o dimensionali, sono sempre obbligati a nominare un revisore dei conti o un organo esterno di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI. Ad analogo obbligo sono sottoposti i Comitati Regionali e delle Province autonome dotati di propria autonomia giuridica.
- 6.2 La procedura di nomina del revisore dei conti è prevista dall'art. 22.2, lett. c) dello Statuto CRI e le funzioni sono quelle previste dell'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017. 6.3
 - Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Revisione n.3 del 16 dicembre 2023



convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I Comitati CRI in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 sono tenuti a nominare, in aggiunta al revisore, l'organo di controllo, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione e dallo Statuto tipo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

7. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

- 7.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto CRI vigente, alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nella normativa anche regolamentare vigente.



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE



Revisione n.3 del 16 dicembre 2023

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera dell'Assemblea Nazionale	
0	21 gennaio 2017	Approvazione
1	30 novembre 2019	Prima revisione
2	18 dicembre 2021	Seconda revisione
3	16 dicembre 2023	Terza revisione
4	=======================================	Quarta revisione
5	=======================================	Quinta revisione

